

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
<b>5514 R</b>	8 novembre 2004	TERRITORIO
Concerne		

## **della Commissione della legislazione sul messaggio 28 aprile 2004 concernente la revisione del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994**

Al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP), il Cantone Ticino ha aderito il 6 febbraio 1996 ed ha sancito l'entrata in vigore per il 21 maggio 1996. A seguito della votazione federale del 21 maggio 2000, con la quale il Popolo svizzero ha accettato gli Accordi bilaterali fra la Svizzera e l'Unione europea (UE), entrati in vigore il 1° giugno 2002, si è reso necessario un adeguamento del Concordato alle nuove disposizioni dell'Accordo specifico sugli appalti pubblici.

La **modifica essenziale** prevede l'**estensione del campo d'applicazione anche ai Comuni**, nonché ai committenti pubblici o privati operanti nei settori dell'erogazione dell'acqua, dell'energia, dei trasporti pubblici e delle telecomunicazioni, nella misura in cui precisi valori soglia vengono superati.

### Eccezioni e disposizioni

Sono previste delle eccezioni, quali la possibilità di sottrarre dal proprio campo di applicazione le commesse decise da enti privati operanti nel settore dell'approvvigionamento idrico ed energetico e nel campo dei trasporti e delle telecomunicazioni.

È confermata l'istituzione di un'autorità di vigilanza, attribuita alla Commissione sugli appalti pubblici Confederazione/Cantoni (CAPCC) ed è sancito l'obbligo di conservare i documenti di gara per almeno tre anni.

In funzione di questa revisione, imposta dalle disposizioni internazionali, la "Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente dei Cantoni concordatari" (DTAP), ha deciso, nel rispetto della Legge federale sul mercato interno (LMI), di migliorare la reciproca armonizzazione fra Cantoni e Comuni. In particolare, la DTAP ha definito, per i diversi **tipi di procedura, i valori soglia massimi**, lasciando ai Cantoni di eventualmente adottare soglie inferiori (ma non superiori). Ha infine stabilito i tipi di decisioni impugnabili e, per gli appalti non internazionali, l'assoggettamento al CIAP degli enti preposti a compiti cantonali o comunali, purché non abbiano carattere commerciale o industriale. Sono sempre assoggettati i committenti privati per le opere sussidiate quando il sussidio è superiore al 50% delle spese complessive.

L'armonizzazione delle soglie comporta una modifica della Legge cantonale sulle commesse pubbliche (LCPubb). La soglia massima per la procedura ad invito di commesse per prestazioni di servizio dovrà quindi essere abbassata da fr. 383'000.- a fr. 250'000.- (art. 11 cpv. 1 lett. a). Modifiche dovranno essere apportate anche all'art. 2 (Committenti) per tener conto della nuova definizione degli enti assoggettati e dei privati sussidiati. In particolare i committenti privati sussidiati (**non solo dal Cantone**) per un importo superio-

re ad 1 milione di franchi o oltre il 50%. I termini di ricorso (art. 36) passeranno dagli attuali 15 a 10 giorni e infine sarà necessario aggiungere un nuovo articolo per sancire l'obbligo di archiviazione dei documenti di gara (art. 44bis).

L'art. 3 del CIAP prevede che ogni Cantone promulghi le disposizioni di esecuzione, che devono essere conformi al Concordato.

Il Cantone Ticino dispone già di un regolamento (RLCPubb) per l'applicazione della LCPubb. Nel rispetto dell'art. 3 del CIAP, si chiede che le norme contenute nel RLCPubb vengano applicate, quale disposizione di esecuzione al Concordato, nella misura in cui non siano contrarie alle normative concordatarie. Se del caso, esse dovranno venir completate dal Consiglio di Stato sulla base delle direttive d'esecuzione emanate dal DTAP.

La Commissione della legislazione, in due riprese, ha approfondito il non facile tema. Non sono mancate osservazioni critiche riferite all'applicazione e alle esperienze sin qui vissute, sulle quali è opportuna qualche riflessione politica da parte del Consiglio di Stato e dei suoi servizi.

La Commissione ritiene ad esempio che:

- a) la ricerca della trasparenza, che non di rado è accanimento, qua e là si traduce in un formalismo esasperante che certamente non è da stimolo per i potenziali concorrenti;
- b) non è sempre presente la necessaria parità di trattamento, sia poiché si invocano precedenti per una discutibile continuità, sia perché si esagera su urgenze non sempre giustificate;
- c) l'Ente pubblico, pur attenendosi evidentemente ai disposti generali degli accordi internazionali, dovrebbe dare un'interpretazione più elastica delle prescrizioni, così da permettere anche all'economia interna di adeguarsi alle nuove e più aperte realtà di mercato.

Con queste precisazioni ed auspici, la Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad approvare il messaggio n. 5514 del Consiglio di Stato.

Per la Commissione della legislazione:

Edo Bobbià, relatore

Allidi-Cavalleri - Bertoli - Carobbio W. -

Dafond - Duca Widmer - Fiori - Genazzi -

Ghisletta D. - Jelmini - Mellini - Menghetti -

Pantani - Pedrazzini - Quadri - Vitta